

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, dell'intervento di "trasformazione di loculi di fascia in ossari nel cimitero di Canè".

- Il Comune di Vione (BS), nella persona del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, soggetto competente alla stipula del presente contratto, di seguito denominato semplicemente

«Amministrazione committente», e

- il signor arch. Sergio Ghirardelli, iscritto all'Ordine degli architetti della provincia di Brescia al n. 1651, libero professionista, con studio in Darfo Boario Terme (BS), via Albera, 10 (codice fiscale GHRSRG72B15B1570, partita IVA 02059190989) tel. 0364/536840 fax. 0364/536840 e-mail sergio.ghirardelli72@gmail.com - pec: sergio.ghirardelli@archiworldpec.it

di seguito denominato semplicemente **«professionista incaricato o tecnico incaricato»**, il quale agisce per conto

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale GHRSRG72B15B1570, partita IVA 02059190989);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi di architettura ed ingegneria classificati all'articolo 46 comma a) del D.lgs 50/2016 come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ed in particolare la progettazione esecutiva delle opere riguardanti **"trasformazione di loculi di fascia in ossari nel cimitero di Canè"**, comprensiva di:

- Tavole grafiche di rilievo e progetto;
- relazione tecnica;
- elenco prezzi e computo metrico estimativo;
- relazione finale (da trasmettere alla soprintendenza archeologia, Belle arti e paesaggio).

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

I servizi tecnici da eseguirsi in relazione al presente contratto, consistono nel compito di progettazione esecutiva per l'intervento di **"trasformazione di loculi di fascia in ossari nel cimitero di Canè"**.

Art. 4. (Svolgimento dell'incarico)

Le attività di cui all'art. 3 verranno svolte dall'incaricato in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, e con l'utilizzo di proprie attrezzature e di quant'altro necessario e messo a disposizione dal committente in quanto in suo possesso.

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo;
3. La documentazione di cui al comma 2, ove disponibile, sarà fornita su supporto informatico e potrà essere riprodotta liberamente dal tecnico incaricato, a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 9.
4. Il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre gli elaborati, relazioni ed atti e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, per ciascuna delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbia come contenuto la redazione di elaborati;
5. L'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.
6. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese di trasferta sono conglobate in forma forfetaria nell'importo stabilito e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, variante o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Art. 7. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire le singole prestazioni richieste e tiene luogo della comunicazione concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata le condizioni di cui dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 8. (Penali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

art. 9. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento del servizio affidato. Non

può divulgare alcun atto prodotto in seguito al presente incarico né alcun atto messo a disposizione dall'Amministrazione committente se non previa autorizzazione scritta di questa.

2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla sua conservazione e salvaguardia.

3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.

4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovessero in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 10. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non producano la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assumano atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) violazione delle prescrizioni dell'articolo 9;

b) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

c) violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 15, commi 1 e 2;

d) violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 41-bis della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

3. Il contratto è risolto di diritto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata.

4. La risoluzione di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 11. (Determinazione dei corrispettivi)

Il corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva ed esecutiva è pari a **€. 1.800,00** (milleottocento/00).

oltre a cassa ed iva 22% per un totale di €. 2.283,84 (duemiladuecentottantatre/84).

La sua entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

Art. 12. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti al professionista dal Comune di Vione a seguito della presentazione della nota Proforma da parte del professionista, ad avvenuta esecuzione delle prestazioni;
2. Il corrispettivo è pagato in unica soluzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla decorrenza di cui al comma 1.
3. Il corrispettivo è erogato esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente del tecnico incaricato.
4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla presentazione al Comune di Vione (BS) con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
 - b) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c) Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla competente cassa ingegneri – architetti.

Art. 13. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 14. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale del tecnico titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione del tecnico incaricato, che ne assumono ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato hanno dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante certificato di regolarità contributiva in corso di validità.

Articolo 15. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 16 (Assicurazione)

1. Il tecnico incaricato ha una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dell'incarico:
- Arch. Sergio Ghirardelli per un massimale di euro € 1.500.000,00 con la soc. Axa Assicurazioni, Polizza R.C. professionale n. 408253834 Agenzia 000918 Agenzia di BRESCIA_Via Fratelli Ugoni, 14 – 25126 Brescia (BS);

Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato a tecnico incaricato.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 11, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Darfo Boario Terme, lì

Arch. Sergio Ghirardelli



A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Ghirardelli", written over the professional stamp.